

Vittoria *Formula*
FAMIGLIA
FURTO e RAPINA

CONDIZIONI DI
ASSICURAZIONE



Vittoria
Assicurazioni

SEZIONE FURTO E RAPINA

1 - Rischi assicurati	pag. 2
2 - Condizioni particolari	pag. 4
3 - Esclusioni, limiti per i locali disabitati	pag. 4
4 - Forma di assicurazione	pag. 5
5 - Limiti di indennizzo, scoperti a carico dell'Assicurato	pag. 5
6 - Mezzi di chiusura dei locali	pag. 6
7 - Caratteristiche costruttive dei locali	pag. 6
8 - Obblighi in caso di sinistro	pag. 6
9 - Esagerazione dolosa del danno	pag. 7
10 - Procedura per la valutazione del danno	pag. 7
11 - Mandato dei periti	pag. 7
12 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	pag. 8
13 - Pagamento dell'indennizzo	pag. 8
14 - Anticipo indennizzo	pag. 8
15 - Buona fede	pag. 9
16 - Titoli di credito	pag. 9
17 - Riduzione della somma assicurata a seguito di sinistro	pag. 9
18 - Recupero delle cose rubate	pag. 9
19 - Coesistenza di scoperti, franchigie	pag. 10

SEZIONE FURTO

1 - Rischi assicurati

L'Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti al contenuto posto nei locali dell'abitazione indicata in polizza, di proprietà del Contraente e dei familiari con lui conviventi (convivente more uxorio o altre persone risultanti dallo stato di famiglia) causati da:

Furto

delle cose assicurate, anche se commesso od agevolato dal personale domestico, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, sia meccaniche che elettroniche, di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi;
- d) senza effrazione di pareti, solai, serramenti e serrature poste lungo il perimetro dell'abitazione.

Per i preziosi, il denaro e gli oggetti pregiati, se custoditi in casseforti o armadi forti, l'assicurazione è operante con limiti di indennizzo più elevati, indicati all'art. 5 a condizione che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi previsti per l'operatività della garanzia, abbia violato tali mezzi di custodia mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili.

In caso di furto delle cose assicurate effettuato con le modalità indicate al precedente punto d) o quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti anche solo in parte i mezzi di protezione e chiusura indicati all'art. 6 - Mezzi di chiusura dei locali, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato il 75% della somma liquidata a termini di polizza, restando il 25% rimanente a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri. Detto scoperto del 25% non verrà applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali e verrà ridotto al 20% in caso di furto avvenuto durante la presenza in casa dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, di età non inferiore a 14 anni e a loro insaputa.

Rapina

delle cose assicurate quando la stessa è avvenuta all'interno dei locali dell'abitazione e anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Atti dolosi

commessi dall'autore del furto o della rapina (consumati o tentati).

Sostituzione delle serrature

dell'abitazione con altre uguali oppure equivalenti nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'Assicurato, ai familiari conviventi, al personale domestico od agli eventuali ospiti.

Duplicazione documenti personali

sottratti all'Assicurato od ai componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Inoltre, l'Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati da:

Furto o smarrimento, denunciati al vettore aereo, di effetti personali che erano contenuti nel bagaglio aereo

durante i viaggi dell'Assicurato nell'ambito dell'Europa, esclusi preziosi, denaro, macchine fotografiche ed apparecchiature di ripresa in genere.

Furto nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni

dei capi di vestiario, degli oggetti personali, dei preziosi ed il denaro portati con sé dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura, alberghi e pensioni, temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo, ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di S. Marino e Stato Città del Vaticano.

Furto di effetti personali in deposito presso terzi

di mobili, vestiario e effetti personali temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi.

Spese mediche

l'Impresa rimborsa le spese per gli accertamenti diagnostici, onorari dei medici, e cure in conseguenza di lesioni subite dall'Assicurato e suoi familiari in occasione di evento garantito dalla presente Sezione Furto e Rapina.

Uso fraudolento delle carte di credito

l'Impresa indennizza il rimborso delle transazioni effettuate in modo fraudolento da un terzo, escluso il prelievo automatico e le funzioni POS, a seguito di un evento garantito dalla presente Sezione Furto e Rapina, avvenute nei tre giorni precedenti il blocco della carta e non oltre i 5 giorni dopo la data del sinistro.

Per funzioni POS s'intendono tutte le transazioni effettuate con l'utilizzo del codice segreto (PIN) o altri eventuali sistemi d'identificazione sicura del titolare effettuata attraverso codici di sicurezza e/o certificati digitali (es.: acquisti tramite internet)

Indennità aggiuntiva

a seguito di sinistro indennizzabile in base alla presente Sezione Furto e Rapina, all'Assicurato verrà riconosciuto fino al 20% dell'indennizzo liquidabile, per la partita Contenuto, a titolo di rimborso per le spese sostenute e documentate relative al mancato godimento del fabbricato dichiarato totalmente inagibile da ente competente. Il mancato

godimento, rimborsato per il tempo occorrente al ripristino del fabbricato danneggiato, con il limite di un anno, è rappresentato dalle spese di soggiorno in albergo situato nel comune ove è ubicato il fabbricato.

2 - Condizioni particolari **(valide solo se espressamente richiamate in polizza)**

Scippo, furto e rapina degli effetti personali trasportati

Con la presente garanzia, fino alla concorrenza del massimale convenuto in polizza, si intendono garantiti gli effetti personali trasportati, ivi compresi gli indumenti, incluse pellicce, gli oggetti pregiati, preziosi e denaro per uso personale (esclusi pertanto quelli relativi ad ogni attività lavorativa) contro:

- a) la rapina;
- b) il furto, strappando le cose suddette di mano o di dosso (scippo);
- c) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore,

commessi sulle persone dell'Assicurato e dei familiari con lui conviventi mentre si trovano all'esterno dell'abitazione descritta in polizza e portano su di sé o hanno a portata di mano le suddette cose.

La presente garanzia è valida in tutto il Mondo.

3 - Esclusioni, limiti per i locali disabitati

Sono esclusi i danni:

- a) determinati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
- b) determinati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- d) verificatisi in occasione di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, frane;
- e) a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- g) avvenuti a partire dalle ore 24 del 60° giorno, se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitati per più di 60 giorni consecutivi. Relativamente ai preziosi ed al denaro l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno.

Nel caso di dimora saltuaria, l'assicurazione vale qualunque sia la durata della disabitazione per tutte le cose assicurate, ad eccezione dei preziosi e del denaro, per i quali la garanzia è limitata al solo periodo di abitazione da parte dell'Assicurato o dei suoi familiari.

4 - Forma di assicurazione

Tutte le garanzie previste nella presente Sezione Furto e Rapina sono prestate a "primo rischio assoluto".

5 - Limiti di indennizzo, scoperti a carico dell'Assicurato

Oggetti pregiati e Preziosi

In nessun caso l'Impresa sarà tenuta a corrispondere un indennizzo superiore al 50% della somma assicurata alla partita contenuto, fermo restando che:

- quando la somma assicurata alla partita Contenuto è inferiore o uguale a euro 15.000, l'indennizzo potrà corrispondere all'intera somma assicurata
- quando la somma assicurata alla partita Contenuto è superiore a Euro 15.000 l'indennizzo non potrà superare Euro 35.000.

Valori

In nessun caso l'Impresa sarà tenuta a corrispondere un indennizzo superiore al 10% della somma assicurata alla partita Contenuto, col massimo di Euro 2.500 (elevato a Euro 5.000 se il denaro è riposto in casseforti o armadi forti efficacemente chiusi).

Dipendenze

In nessun caso l'Impresa sarà tenuta a corrispondere un indennizzo superiore al 10% della somma assicurata alla partita contenuto col massimo di Euro 1.500 per le cose contenute nei locali di ripostiglio, di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione. La garanzia in detti locali è limitata al mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni.

Atti dolosi

In nessun caso l'Impresa sarà tenuta a corrispondere un indennizzo superiore al 15% della somma assicurata alla partita contenuto, col massimo di Euro 5.000.

Sostituzione delle serrature dell'abitazione

In nessun caso l'Impresa sarà tenuta a corrispondere indennizzo superiore a Euro 250 a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate.

Duplicazione documenti personali

In nessun caso l'Impresa sarà tenuta a corrispondere indennizzo superiore a Euro 250 a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate.

Effetti personali contenuti nel bagaglio aereo

In nessun caso l'Impresa sarà tenuta a pagare indennizzo superiore a Euro 300.

Furto nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni

In nessun caso l'Impresa sarà tenuta a corrispondere, un indennizzo superiore al 10% della somma assicurata alla partita contenuto, fermi restando i succitati limiti di indennizzo per i preziosi ed il denaro.

Furto di effetti personali in deposito presso terzi

In nessun caso l'Impresa sarà tenuta a corrispondere, un indennizzo superiore al 10% della somma assicurata alla partita contenuto col massimo di Euro 1.500.

Spese mediche

In nessun caso l'Impresa sarà tenuta a corrispondere, un indennizzo superiore al 10% della somma assicurata alla partita contenuto col massimo di Euro 1.500.

Uso fraudolento delle carte di credito

In nessun caso l'Impresa sarà tenuta a corrispondere, un indennizzo superiore al 10% della somma assicurata alla partita contenuto col massimo di Euro 500.

Dimora non abituale

Nel caso sia assicurata una dimora saltuaria, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con la detrazione di uno scoperto del 20%.

6 - Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione è prestata su dichiarazione del Contraente/Assicurato che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, è difesa, per tutta la sua estensione, da serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, totalmente fissi o chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate.

7 - Caratteristiche costruttive dei locali

La garanzia è operante a condizione che il fabbricato e i locali contenenti le cose assicurate siano costruiti con laterizi, pietre, blocchi di cemento o altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia.

8 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno;

b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all’Impresa, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.

Il Contraente/Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all’Impresa;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dall’Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

9 - Esagerazione dolosa del danno

L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno o dichiara danneggiate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate od adopera, a giustificazione, mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.

10 - Procedura per la valutazione del danno

L’ammontare dell’indennizzo è definito direttamente tra l’Assicurato/Contraente e l’Impresa.

Nell’eventualità di mancato accordo le parti possono concordemente conferire, per iscritto, mandato a due periti nominati uno dall’Impresa e uno dal Contraente/Assicurato. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto, su istanza anche di una sola delle Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

11 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del sinistro;

- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 8 - Obblighi in caso di sinistro;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 12 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale unitamente alle stime dettagliate, da redigersi in due esemplari, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

12 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

La liquidazione dell'indennizzo verrà effettuata a "valore a nuovo".

13 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al sinistro non si evidenzia nessuno dei casi di dolo previsti all'art. 3, lettera c), l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

14 - Anticipo indennizzo

Se non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro o del suo presunto importo e se l'indennizzo complessivo è prevedibile in almeno Euro 20.000, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite. L'obbligazione dell'Impresa verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 50.000, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

15 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo/risarcimento, né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

L'Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

16 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) l'Impresa, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire all'Impresa l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

17 - Riduzione della somma assicurata a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, nonché i relativi limiti d'indennizzo, s'intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.

Si conviene comunque che, limitatamente al primo sinistro di ogni periodo di assicurazione, sia le somme assicurate sia i limiti di indennizzo delle partite colpite da sinistro sono automaticamente reintegrati nei valori originari dalle ore 24 del giorno dell'evento.

In caso di ulteriori sinistri, l'Impresa s'impegna a reintegrare le somme assicurate e i limiti d'indennizzo verso pagamento da parte del Contraente di un corrispondente premio determinato in funzione dell'entità del reintegro e della residua durata del periodo di assicurazione.

18 - Recupero delle cose rubate

Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate od il ricavato della vendita spetteranno all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetterà all'Impresa.

Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

19 - Coesistenza di scoperti, franchigie

Qualora, per lo stesso sinistro e per la stessa cosa danneggiata, risultino operanti più scoperti e/o franchigie, l'indennizzo verrà calcolato in base a quanto segue:

- per gli scoperti verrà considerato quello di percentuale più elevata;
- la franchigia verrà considerata un importo minimo che resta comunque a carico dell'Assicurato.



Vittoria Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 65.766.210 INT. VERS.
PART. IVA 01329510158 - COD. FISCALE E REG. IMPRESE DI
MILANO N. 01329510158 - SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153
MILANO - VIA CALDERA, 21 - ISCRITTA ALL'ALBO IMPRESE
DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SEZIONE I N.1.00014
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI
ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008